

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2015

POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE A FAVORE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO, DEL PERSONALE E DEI COLLABORATORI

a) **Premessa**

Con il 7° aggiornamento della Circolare n. 285/2013 (pubblicato sul proprio sito internet il 19 novembre 2014 e nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del successivo 2 dicembre), la Banca d'Italia è intervenuta sulla normativa in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche, ora inserita nelle Disposizioni di Vigilanza per le banche (tit. IV, cap. 2), nel seguito anche "Disposizioni" o "Provvedimento".

Il recente Provvedimento dell'Autorità di Vigilanza recepisce le previsioni contenute nella Direttiva europea CRD IV e alcuni indirizzi elaborati in ambito internazionale, mentre le disposizioni precedenti - pur essendo stata modificata la relativa articolazione - sono rimaste sostanzialmente immutate.

L'Organo di Vigilanza ha prescritto che le banche adeguino la disciplina interna alle nuove Disposizioni entro la data dell'approvazione del bilancio 2014; i contratti individuali andranno allineati nel corso del 2015 (entro il 1° luglio quelli dei componenti degli organi di amministrazione e controllo ed entro il 31 dicembre quelli del personale) e per altri adempimenti il termine ultimo è fissato al 30 giugno 2016.

A ciò ha in primo luogo provveduto il Consiglio di amministrazione della BCC di Aquara (di seguito anche solo "Banca" o "Azienda") che, nel corso della seduta del 2 aprile 2015 ha proceduto all'identificazione, alla luce delle suddette novità normative, del "personale più rilevante", il cui esito è stato trasfuso nella nuova versione delle "Politiche di remunerazione", pure elaborata dal Consiglio di amministrazione durante seduta del 2 aprile 2015 e sottoposta a questa assemblea per le inerenti decisioni.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono state assunte a seguito dell'attività preparatoria svolta, col supporto della Direzione, attraverso gli uffici competenti e segnatamente la Segreteria Affari Generali.

Il testo che segue - che contiene anche ulteriori informazioni per la comprensione degli aspetti meritevoli di illustrazione più dettagliata - rappresenta dunque l'aggiornata versione delle "Politiche di remunerazione" della Banca, previamente valutato, in merito alla sua rispondenza al quadro normativo di riferimento, dalla Funzione interna di "Compliance", come da relazione del 1 aprile 2015.

La definitiva approvazione da parte dell'assemblea delle "Politiche" in parola comporterà ovviamente che le stesse andranno a sostituire del tutto quelle approvate dall'assemblea del 2010, integrate dalle deliberazioni del Consiglio di amministrazione del 2011.

b) **Principi generali**

La Banca rientra, ai fini dell'applicazione delle Disposizioni in parola, nella categoria delle "Banche di minori dimensioni o complessità operativa", in quanto il proprio attivo di bilancio è di gran lunga inferiore a 3,5 miliardi di euro, è caratterizzata da limitata complessità operativa/organizzativa, anche perché inserita in un *network* formato da organismi di categoria che offrono servizi agli aderenti, e non è considerata significativa ai sensi dell'art. 6 dell'RMVU; quindi la Banca, oltre a non osservare le previsioni per le quali le stesse Disposizioni stabiliscono la deroga a favore delle "Banche minori", può avvalersi anche del principio di proporzionalità nell'applicare le Disposizioni in materia.

Ne consegue che la Banca non applica le seguenti previsioni:

- Bilanciamento della componente variabile (Disposizioni, tit. IV, cap. 2, sez. III, § 2.1, punto 3), essendo escluso il pagamento in strumenti finanziari;
- Pagamento differito della retribuzione variabile (Disposizioni, tit. IV, cap. 2, sez. III, § 2.1, punto 4), fermo restando il rispetto dei relativi principi, così come declinati nelle presenti "Politiche";
- Benefici pensionistici discrezionali (Disposizioni, tit. IV, cap. 2, sez. III, § 2.2.1);
- Istituzione del Comitato per le remunerazioni nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, restando attribuite le relative funzioni al medesimo organo amministrativo (Disposizioni, tit. IV, cap. 1, sez. IV, § 2.3.1).

Quanto al principio di proporzionalità nell'attuazione delle Disposizioni, esso è applicato tenendo conto - oltre che dei ridotti profili dimensionali e di complessità operativa della Banca - del modello giuridico e di *business* e dei conseguenti livelli di rischio ai quali l'Azienda risulta o può risultare esposta. A tale ultimo proposito, la Banca, alla luce della sua natura cooperativa e mutualistica, non persegue, in base ai principi che ne ispirano l'operato e ai vincoli normativi conseguenti, attività speculative e adotta un modello di banca tradizionale che limita significativamente, rispetto ad altri intermediari finanziari, l'assunzione del rischio. L'attività della Banca è rivolta prevalentemente nei confronti dei soci e in un contesto di forte radicamento nel territorio di cui è espressione.

Ulteriori criteri e specifiche motivazioni sono riportati, con riferimento ad ogni singola fattispecie per la quale si intende fare ricorso al principio di proporzionalità, nel testo che segue.

Le ragioni e le finalità del sistema di remunerazione della Banca si ispirano ai seguenti principi:

- assicurare il rispetto della normativa e disincentivarne qualsiasi violazione;
- perseguire con coerenza gli obiettivi della Banca, conformemente alla cultura aziendale, al complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni nonché alle politiche di prudente gestione del rischio e delle strategie di lungo periodo;
- impedire che situazioni di conflitto di interessi possano comportare l'inosservanza della normativa;
- evitare di disincentivare, negli organi e nelle funzioni a ciò deputate, l'attività di controllo;
- attrarre e mantenere in Azienda soggetti dotati di professionalità e capacità adeguate alle esigenze della Banca;
- improntare i comportamenti interni ed esterni alla massima correttezza nelle relazioni con la clientela, per la relativa tutela e la connessa fidelizzazione, nonché al contenimento dei rischi legali e reputazionali.

c) Identificazione del "Personale più rilevante"

Ai sensi del tit. IV, cap. 2, sez. I, § 6, e sez. II, § 2 delle Disposizioni, nonché degli artt. 3 e 4 del Regolamento delegato (UE) del 4 marzo 2014, n. 604, la categoria del "Personale più rilevante" è costituita - alla luce delle deliberazioni consiliari richiamate in premessa - dai seguenti soggetti:

1. tutti i componenti, esecutivi e non esecutivi, del Consiglio di amministrazione, compreso il Presidente;
2. il Direttore Generale, il Condirettore Generale (ove presente) e il/i Vice Direttore/i Generale/i (ove presenti);
3. i responsabili delle Funzioni di controllo. In particolare:
 - a. il responsabile della Funzione di Gestione dei Rischi (Risk Management);
 - b. il responsabile della Funzione *Compliance*;
 - c. il responsabile della Funzione Antiriciclaggio
4. i responsabili delle principali Aree di *business* e operative. In particolare:
 - a. il responsabile dell'Area Mercato;

b. il responsabile dell'Area Amministrativa.

In applicazione del principio di proporzionalità, per le Funzioni/Aree di cui ai precedenti punti 3 e 4 rientrano nella categoria del "Personale più rilevante" solo i relativi responsabili, e ciò, oltre che per le motivazioni indicate nella Premessa, in considerazione delle ridotte dimensioni aziendali, del limitato grado di complessità operativa, del connesso numero di addetti e del relativo inquadramento.

L'identificazione del "Personale più rilevante" è stata effettuata in applicazione dei criteri "qualitativi" previsti dalle norme innanzi richiamate, mentre sono risultati inapplicabili i criteri "quantitativi"; in particolare, nessuno dei predetti soggetti ha percepito, nel precedente esercizio, una remunerazione totale eccedente l'ammontare di 500.000 (cinquecentomila) euro annui.

d) Organi sociali e connessi

Il sistema di remunerazione dei componenti degli Organi sociali della Banca - per i quali non sono previsti compensi in vista o in occasione della cessazione anticipata dalla carica (c.d. *golden parachute*) - risponde alle seguenti previsioni.

d.1) Amministratori

Gli Amministratori:

- sono destinatari, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle loro funzioni, di un gettone di presenza stabilito dall'Assemblea per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, nonché di un eventuale compenso fisso, la cui misura è stabilita dall'Assemblea, per lo svolgimento di specifiche funzioni (p. es.: amministratore indipendente ai sensi delle disposizioni di Vigilanza in materia di "parti correlate"; referente della Funzione di *Internal Audit* esternalizzata; ecc.);
- in nessun caso gli Amministratori sono destinatari di remunerazione a fronte del raggiungimento di indici di redditività o di utili, anche se investiti di particolari cariche o incaricati di specifiche funzioni;
- possono usufruire di una polizza assicurativa contro gli infortuni e di una polizza assicurativa per la responsabilità civile, deliberate anch'esse dall'Assemblea.

Il compenso fisso ed il gettone di presenza a favore degli Amministratori di cui al primo dei punti suindicati viene determinato tenendo conto che lo stesso, considerata la natura cooperativa della Società, ha solo finalità limitatamente ristoratrici dell'impegno temporale profuso per la Banca.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce ai sensi degli artt. 2389 c.c. e 39 dello Statuto, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche contemplate dallo Statuto, quali il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere designato, i Componenti di Comitati consiliari con funzioni consultive, istruttorie e propositive, correlando la remunerazione all'impegno e alle inerenti responsabilità.

Gli emolumenti da riconoscere al Presidente del Consiglio di amministrazione sono determinati *ex ante* e in misura non superiore alla remunerazione fissa percepita dal Direttore Generale.

d.2) Sindaci

I Sindaci sono destinatari:

- di un compenso fisso stabilito dall'Assemblea;
- di un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, nonché dei Comitati interni di cui fossero chiamati a far parte;
- del rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni;

- non sono destinatari di alcuna componente variabile o collegata ai risultati aziendali;
- possono usufruire di una polizza assicurativa contro gli infortuni e di una polizza assicurativa per la responsabilità civile, deliberate anch'esse dall'Assemblea.

d.3) Comitato di controllo sulla responsabilità amministrativa costituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001

Per i componenti del Comitato di controllo sulla responsabilità amministrativa costituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, i compensi sono determinati dall'assemblea, ove le relative funzioni siano svolte dal Collegio sindacale, oppure, in caso di costituzione di apposito organismo, dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli stessi criteri innanzi indicati per ciò che attiene agli amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste, valutando altresì il profilo dell'esperienza professionale in materia.

d.4) Revisione legale dei conti

Il corrispettivo spettante al soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi del D. lgs. n. 39/2010 è determinato dall'Assemblea, su proposta del Collegio Sindacale, all'atto del conferimento dell'incarico e per l'intera durata dello stesso.

e) Personale dipendente

Il trattamento economico riconosciuto al Personale dipendente è composto da una parte fissa e da una quota variabile ed è determinato in modo tale da attrarre e mantenere in Azienda soggetti dotati di professionalità e capacità adeguate alle esigenze della Banca, nel rispetto della normativa vigente e della disciplina della contrattazione collettiva applicabile.

La parte fissa del trattamento economico, e cioè non correlata a risultati aziendali o individuali, né ad iniziative premianti o incentivanti, si compone delle seguenti voci:

- stipendio;
- eventuali trattamenti indennitari e/o erogazioni connesse all'anzianità di servizio e/o a modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro;
- altre voci costanti nel tempo, previste dalla contrattazione collettiva di lavoro ovvero frutto di pattuizioni individuali, quali, ad es., emolumenti "*ad personam*" finalizzati ad acquisire o mantenere peculiari professionalità ovvero da riconoscere in occasione del conferimento di particolari incarichi a carattere continuativo;
- *benefit*, e cioè forme di retribuzione in natura (comunque soggette al regime fiscale e contributivo previsto dalla normativa vigente), anche frutto di pattuizioni individuali, per conseguire specifici scopi, come indicati esemplificativamente al punto precedente. I *benefit* a titolo esemplificativo possono comprendere: il versamento di contributi/premi a fronte di prodotti previdenziali/assicurativi a favore dell'interessato e/o di suoi stretti familiari, il comodato d'uso di un immobile, il comodato d'uso o il noleggio di autovettura, il comodato d'uso di telefono cellulare, l'acquisto di titoli di viaggio, buoni carburante, buoni pasto, ecc.

La contrattazione collettiva di lavoro, inoltre, dispone in favore del Personale sistemi integrativi di natura assistenziale e previdenziale.

Tenendo conto del grado di competitività del mercato in cui opera la Banca, può essere convenuto con il Personale il riconoscimento di un'erogazione "*una tantum*" all'atto dell'assunzione. Detta erogazione non potrà comunque eccedere il 20% della retribuzione annua lorda del neo assunto riferita al primo anno del rapporto.

La parte variabile della remunerazione del Personale si articola come segue:

- retribuzione variabile comune, secondo la disciplina della contrattazione collettiva applicabile [v. successivo punto e.3)], collegata ai risultati aziendali e destinata al personale cumulativamente inteso;
- retribuzione variabile individuale, determinata secondo gli specifici criteri di seguito indicati in relazione alle singole categorie di destinatari;

- erogazioni individuali di carattere discrezionale e non continuativo, disposte in unica soluzione, non riferibili a previsioni di contratto o ad altri istituti premianti, a titolo di riconoscimento di un particolare impegno quali-quantitativo dimostrato nell'espletamento della prestazione lavorativa ricostruibile sulla base di motivazioni puntuali ovvero deliberate in occasione di particolari ricorrenze o eventi, quali, ad es., l'anniversario di fondazione della Banca, o di operazioni di carattere straordinario, come fusioni e/o acquisizioni di rami di azienda oppure di risultati commerciali particolarmente remunerativi per la Banca (entro il limite individuale di € 5.000 annui). Gli importi effettivamente erogati devono essere sostenibili rispetto alla situazione finanziaria della Banca e non limitare la sua capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti.

La Banca non applica meccanismi retributivi legati alla permanenza in Azienda né piani di incentivazione a lungo termine.

Nella quota variabile rientrano anche gli incentivi, determinati secondo gli specifici criteri di seguito indicati in relazione alle singole categorie di destinatari, fermi i principi generali di cui all'allegato n. 1.

In occasione della cessazione del contratto di lavoro, al Personale compete, come stabilito dall'art. 2120 c.c. e dalla contrattazione collettiva di lavoro, il trattamento di fine rapporto accantonato nel corso del periodo lavorativo.

La Banca assicura un prudente equilibrio fra componente fissa e variabile della retribuzione del Personale, in conformità delle disposizioni vigenti; il relativo rapporto è indicato nel prosieguo, in riferimento ad ogni specifica categoria o funzione.

e.1) Direttore Generale e altri Dirigenti, esclusi quelli responsabili delle Funzioni di controllo

Il trattamento economico riconosciuto dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale e agli altri Dirigenti è adeguato al ruolo ricoperto, tenuto conto del mercato di riferimento e dei requisiti di professionalità e autorevolezza richiesti, ed è formato, oltre che da una parte fissa composta da uno o più degli elementi innanzi richiamati [(punto e)], anche da una quota di carattere variabile, che comprende:

- **il premio annuale** erogato, ai sensi del C.C.N.L. Dirigenti del Credito Cooperativo, sulla base dei risultati aziendali conseguiti, nel rispetto dei seguenti criteri volti ad assicurare la correlazione del premio all'effettività/stabilità di detti risultati in termini di *performance* misurate al netto dei rischi, tenuto conto del livello delle risorse patrimoniali e della liquidità necessarie a fronteggiare le attività della Banca. In particolare, detto emolumento è determinato in misura corrispondente al Premio annuale di risultato (o ad equivalente voce retributiva che in futuro fosse individuata dalla contrattazione collettiva in sostituzione di quest'ultimo) erogato al Personale appartenente ai Quadri direttivi e Aree professionali, maggiorato di un moltiplicatore, rispetto al Quadro direttivo di più altro livello presente in Azienda, sino a un massimo di 3 volte;
- **incentivi**, finalizzati ad incrementare la motivazione a raggiungere obiettivi di miglioramento predeterminati, in coerenza con i piani strategici aziendali e con il RAF/RAS. Fermi i principi generali, gli incentivi sono definiti e misurati in una prospettiva di stabilità ed effettività dei risultati e improntati ai criteri di cui all'allegato 2;
- **eventuali erogazioni** individuali di carattere discrezionale e non continuativo, come innanzi disciplinate [(punto e)];

Il rapporto fra la componente fissa e la complessiva parte variabile della retribuzione del Direttore Generale e degli altri Dirigenti è fissato nella misura massima di uno a zero virgola cinquanta, tenendo conto che di regola il massimo è di uno a uno, per cui la quota variabile può essere al più equivalente ad **un terzo della remunerazione lorda annua totale**.

Ai fini della determinazione della componente variabile della retribuzione del Direttore Generale non è considerata, in virtù del principio di proporzionalità, la funzione dello stesso

quale responsabile delle Risorse Umane, e ciò in quanto detta funzione risulta secondaria rispetto al resto dei relativi poteri e competenze gestionali.

e.2) Personale delle Funzioni aziendali di controllo

La retribuzione del Personale delle Funzioni di controllo interno (controllo dei rischi, conformità, internal audit), stabilita dal Consiglio di amministrazione su proposta della Direzione in misura adeguata al ruolo ricoperto, tenuto conto del mercato di riferimento e dei requisiti di professionalità e autorevolezza richiesti, è formata soprattutto da una parte fissa composta da uno o più degli elementi innanzi richiamati [(punto e)].

La Banca non adotta particolari meccanismi di incentivazione di carattere strettamente economico rivolti al predetto Personale; la parte variabile della remunerazione di tale categoria è contenuta e si articola come segue:

- retribuzione variabile comune, collegata ai risultati aziendali e destinata al personale cumulativamente inteso, secondo la disciplina della contrattazione collettiva applicabile;
- retribuzione variabile individuale.

La retribuzione variabile individuale, ove dovuta (per i Dirigenti) oppure se concessa/pattuita (per il restante Personale), non è correlata all'andamento economico della Banca, ma è stabilita in base ai risultati individuali in termini di efficienza e qualità della prestazione previamente individuati a mezzo di apposita decisione del Consiglio di amministrazione; essa può anche comprendere erogazioni di carattere discrezionale e non continuativo, come definite al precedente punto e).

In ogni caso, la parte variabile della retribuzione di tale Personale è contenuta nel limite massimo del 20%, tenendo conto che il limite massimo è pari a un terzo, della retribuzione fissa lorda annua.

e.3) Altri Quadri Direttivi e Aree Professionali

Le retribuzioni corrisposte al restante Personale della Banca appartenente alla categoria dei Quadri Direttivi e delle Aree Professionali sono determinate dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Direzione sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva nazionale di lavoro e del connesso contratto di secondo livello vigenti ed applicabili.

Il trattamento economico applicato ai Quadri Direttivi e alle Aree Professionali si compone di una parte fissa e di una quota variabile, come precisato innanzi al punto e).

La quota variabile, correlata a risultati aziendali e/o individuali (anche riferiti a gruppi omogenei di lavoratori), comprende:

- la gratifica comune, seppur diversificata per inquadramento ed effettiva presenza, denominata dal vigente C.C.N.L. "Premio di risultato", che ha come presupposto gli incrementi di produttività e qualità del lavoro, nonché l'andamento economico dell'Azienda ed altri elementi prudenziali (rapporto rischio-rendimento) e di competitività definiti dal secondo livello di contrattazione collettiva, in coerenza con i parametri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, in relazione ai risultati conseguiti da ciascuna BCC/CRA nell'anno di misurazione rapportati ai risultati ottenuti nel corso dei due esercizi precedenti, la qual cosa assicura la sussistenza della stabilità delle condizioni di *performance* considerate e del positivo andamento della situazione patrimoniale;
- **gli incentivi**, erogati al raggiungimento di specifici obiettivi di miglioramento (diversi da quelli considerati per il suddetto "Premio di risultato"). Gli obiettivi, oltre a tener conto delle regole di pari opportunità dei lavoratori, sono predeterminati in coerenza con i piani strategici aziendali e con il RAF/RAS, in una prospettiva prudenziale di stabilità/effettività dei risultati. Fermi i principi generali, il sistema incentivante è improntato ai criteri di cui all'allegato 2;
- ulteriori erogazioni individuali, come innanzi disciplinate [(punto e)].

Il rapporto fra la componente fissa e la complessiva parte variabile della retribuzione del Personale appartenente alle categorie in parola, esclusi coloro che rientrano nel novero del Personale delle Funzioni aziendali di controllo [punto e.2)] è fissato nella misura massima di uno a zero virgola trentatré.

f) Agenti in attività finanziaria, agenti di assicurazione e promotori finanziari¹

La Banca, con riguardo agli eventuali agenti in attività finanziaria, agli agenti di assicurazione e ai promotori finanziari diversi dai dipendenti², prevede:

- una remunerazione composta da una componente “ricorrente” (remunerazione fissa) e da una componente “non ricorrente”³ (remunerazione variabile) nel rispetto dei seguenti criteri:
 - o la determinazione della remunerazione non ricorrente è effettuata *ex ante* e corretta *ex post* tenendo conto di indicatori di rischiosità operativa atti a promuovere la correttezza dei comportamenti e il collegamento con i rischi legali e reputazionali che possono ricadere sulla Banca, nonché idonei a favorire la conformità alle norme e la tutela e fidelizzazione della clientela;
 - o il *bonus pool*⁴ è determinato tenendo conto delle condizioni patrimoniali e di liquidità della Banca. A tal fine sono disciplinate tempo per tempo condizioni di accesso alla remunerazione “non ricorrente”, che ne impediscono il pagamento in tutto o in parte al verificarsi di specifiche seguenti condizioni;
 - o la remunerazione “non ricorrente” di ciascun soggetto è corretta *ex post* sulla base di indicatori granulari - determinati in ragione delle caratteristiche della Banca - idonei a riflettere in modo efficace e anticipato anomalie o criticità nelle relazioni con la clientela e nei rischi assunti per conto della Banca. Tutti i parametri utilizzati, sia qualitativi che quantitativi, sono ben individuati, oggettivi e di pronta valutazione; anche le eventuali valutazioni discrezionali si fondano su criteri chiari e predeterminati.

g) Pagamento differito

La componente variabile individuale riconosciuta al Personale più rilevante è soggetta, per una quota pari al 30%, al differimento del pagamento.

La quota differita è corrisposta per intero decorsi 12 mesi dalla fine del periodo di valutazione salve le correzioni derivanti dai meccanismi *ex post* di cui al paragrafo successivo.

Alla luce del principio di proporzionalità, non sono soggette a differimento le componenti variabili delle remunerazioni del Personale delle Funzioni di controllo, trattandosi di emolumenti di contenuta entità e non correlati a risultati economico-finanziari, nonché le eventuali erogazioni di carattere discrezionale e non continuativo entro il limite pro-capite di € 5.000 euro annui, in ragione dell'esiguità dell'importo rispetto all'ammontare complessivo del costo del lavoro; è altresì esclusa dal differimento, per la medesima ragione appena indicata e per la sua natura di emolumento disciplinato dalla contrattazione collettiva, la retribuzione variabile comune destinata al personale cumulativamente inteso.

h) Meccanismi di correzione ex post

¹ Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano, comunque, agli agenti e promotori finanziari non qualificati come personale più rilevante che siano iscritti all'albo da meno di 3 anni e non abbiano precedentemente intrattenuto rapporti di lavoro con banche o intermediari finanziari non bancari.

² Si precisa che alla data del 02/04/2015 tali figure non sono presenti in banca.

³ Ai sensi della Circ. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione IV, la componente “non ricorrente” è la parte della remunerazione che ha una valenza incentivante (legata ad esempio all'incremento dei volumi della raccolta netta, al superamento di determinati *benchmark* sui prodotti, al lancio di nuovi prodotti, ecc.). La provvigione non ha di per sé valenza incentivante.

⁴ Inteso come l'ammontare complessivo della componente “non ricorrente” riconosciuta a una particolare categoria di personale che presenta medesime caratteristiche retributive, ad es. tutti gli agenti in attività finanziaria o tutti i promotori finanziari.

Alla componente variabile della retribuzione si applicano, attraverso specifiche pattuizioni, meccanismi di correzione *ex post*, rappresentati da sistemi di *malus* e clausole di *claw back*.

I primi (*malus*) operano - in applicazione del principio di proporzionalità, declinato in considerazione del generale contenuto ammontare della parte variabile - sulla quota differita della componente variabile individuale del Personale più rilevante [cfr. precedente punto g)], erogabile se sia verificata la stabilità delle condizioni di *performance* considerate per la relativa maturazione e il positivo andamento della situazione patrimoniale e di liquidità. Gli specifici livelli di stabilità e di positivo andamento che consentono di procedere al pagamento e la relativa graduazione, fino all'eventuale azzeramento, dell'erogazione sono fissati in apposito documento tecnico di dettaglio approvato dal Consiglio di amministrazione.

Le singole quote differite già assegnate non sono comunque erogabili ove si verificano i casi di cui al periodo successivo.

Le clausole di *claw back* - riferite all'intera componente variabile di tutto il Personale - operano sia sui pagamenti a pronti che su quelli differiti e prevedono l'obbligo di restituzione del compenso per coloro che hanno determinato o concorso a determinare:

- situazioni da cui è derivata una perdita significativa per la Banca;
- violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'art. 26 del T.U. bancario (requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali) o degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione;
- pregiudizi all'integrità patrimoniale, alla redditività o alla reputazione della Banca in presenza di dolo o colpa grave.

L'obbligo del rimborso non esclude eventuali profili risarcitori o disciplinari.

i) Cessazione del rapporto di lavoro

In linea di principio, la Banca non pattuisce previamente l'erogazione di compensi per la conclusione anticipata del rapporto di lavoro (c.d. *golden parachute*).

Possono invece essere riconosciuti incentivi all'esodo rivolti alla generalità dei dipendenti - o a una o più categorie della relativa compagine se nell'ambito di queste vi rientri comunque anche il Personale non rilevante - e siano congiuntamente rispettate le seguenti condizioni:

- i) rispondono esclusivamente a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale;
- ii) favoriscono l'adesione a misure di sostegno previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
- iii) non producono effetti distorsivi *ex ante* sui comportamenti del personale;
- iv) prevedono meccanismi di *claw back* che coprono i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Banca.

In caso di operazioni straordinarie (p. es., fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale, possono essere pattuiti compensi per la cessazione del rapporto di lavoro purché siano congiuntamente rispettate le seguenti condizioni:

- i) rispondono esclusivamente a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale;
- ii) sono di ammontare non superiore a 100.000 (centomila) euro;
- iii) prevedono meccanismi di *claw back* che coprono i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Banca.

A favore del Personale non rilevante delle diverse categorie distintosi particolarmente per merito e attaccamento all'Azienda, a conclusione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell'età pensionabile può essere deliberata la corresponsione di un riconoscimento economico aggiuntivo se la situazione patrimoniale della Banca presenta indici positivi rispetto al biennio

precedente; il relativo importo deve essere di contenuta entità e non può in ogni caso essere superiore a una annualità dell'ultima retribuzione lorda fissa dell'interessato, con il limite in valore assoluto di euro 50.000.

La cessazione dal servizio può avvenire anche attraverso accordi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, i quali possono prevedere i seguenti compensi aggiuntivi:

- a) per il Personale non rilevante, ammontare non superiore a due annualità dell'ultima retribuzione lorda fissa dell'interessato, con il limite in valore assoluto di euro 100.000;
- b) per il Personale più rilevante, ammontare non superiore a tre annualità dell'ultima retribuzione lorda fissa dell'interessato, con il limite in valore assoluto di euro 200.000, proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro intercorso.

In ogni caso, le somme erogabili ai sensi della previsione di cui alla lettera b) che precede vanno determinate in base alla *performance* realizzata e ai rischi assunti dall'interessato e dalla Banca. In particolare, le somme in parola devono essere:

- collegate a indicatori quali-quantitativi che riflettano risultati effettivi e duraturi, valutati con riferimento all'ultimo triennio, con particolare riguardo al rafforzamento patrimoniale, al contenimento dei livelli di rischio e al miglioramento dei profili di conformità. Gli specifici coefficienti per verificare le suddette condizioni - nonché i meccanismi di connessione con la durata del rapporto di lavoro - sono fissati in apposito documento tecnico di dettaglio approvato dal Consiglio di amministrazione;
- differiti secondo la tempistica di cui al precedente punto g) e assoggettati ai meccanismi di correzione *ex post* (*malus e claw back*) previsti innanzi [punto h)];
- corrisposti in contanti in quanto, alla luce del principio di proporzionalità e data la natura cooperativistica della Banca, non si ricorre all'utilizzo di strumenti finanziari.

I limiti e i criteri di cui ai due precedenti periodi possono essere derogati in caso di transazione, deliberata per esigenze oggettivamente motivate, di vertenza che presenta concreti rischi di soccombenza per importi superiori.

I) Collaborazioni e incarichi professionali

I criteri di conferimento degli incarichi professionali e di collaborazione sono ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.

Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte ai soggetti di cui sopra sono adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato e delle norme di legge applicabili.

In particolare, con riferimento ai professionisti iscritti in appositi albi, i compensi sono pattuiti preventivamente con riferimento alle condizioni più favorevoli per la Banca, tenuto conto dell'incarico e delle condizioni di mercato.

Con riferimento ai lavoratori non iscritti in appositi albi, il *benchmark* di riferimento è rappresentato dai compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

In ogni caso, la spesa annua per collaborazioni, consulenze e prestazioni professionali diverse da quelle di lavoro subordinato non potrà superare il 20% del costo lordo del personale rilevato nella voce "150 a) del Conto Economico al 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.